



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

Oggetto: Costituzione del Fondo Risorse Decentrate per il personale non dirigente e del trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione - anno 2025.

Il Segretario generale

- Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Funzioni Locali, sottoscritto definitivamente il 16 novembre 2022 valido per il triennio 2019-2021 che ha disposto novità in materia di relazioni sindacali, importanti revisioni del sistema di classificazione del personale, oltre a comportare aumenti dei livelli retributivi sia riferiti alle voci tabellari che alle risorse finalizzate al finanziamento del Fondo per la contrattazione e per i titolari di un incarico di Elevata Qualificazione;
- visto l'art. 8 c. 4 del CCNL sopra indicato che dispone che gli Enti, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, avviino entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione, la sessione negoziale finalizzata alla definizione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo ai sensi dell'art. 80;
- visto l'ultimo periodo dell'art. 8 c. che cita “...omissis...*Nell'ambito di tale sessione negoziale, l'Ente fornisce una informativa sui dati relativi alla costituzione del fondo di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione).*”;
- richiamate le delibere di Giunta n. 10 del 28 gennaio 2025 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblicata alcune direttive e la n. 56 del 26 maggio 2025 con la quale è stato dato mandato al Segretario generale di costituire con proprio atto il Fondo risorse decentrate e quello del trattamento economico accessorio del personale titolare di EQ – Elevata Qualificazione (ex Posizione Organizzativa) prevedendo l'inserimento delle risorse variabili elencate nella medesima delibera;
- visto l'art. 79 del CCNL sopra citato relativo alla costituzione del Fondo risorse decentrate e considerato che il c. 1 lett. a) conferma le risorse di cui all'art. 67 cc. 1 e 2 lett. a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018 che sono integrate da:
 - lett. b) *un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del CCNL 16.11.2022 in servizio alla data del 31.12.2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01.01.2021, si applica quanto previsto dal c. 5;*
 - lett. c) *risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
 - lett. d) *di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

- considerato che le risorse stabili del Fondo definite dal precedente CCNL del 21.05.2018 sulla base delle indicazioni dell'art. art. 67 cc. 1 e 2 lett. a), b), c), d), e), f), g) ammontano rispettivamente a:
 - € 3.354.579,00 ai sensi dell'art. 67 c. 1 per l'Importo Unico Consolidato;
 - € 35.610,00 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. a) per un importo pari a € 83,20 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2015 a valere dal 2019;
 - € 60.955,00 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. b) per un importo pari alle differenze tra gli incrementi riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
 - € 82.189,19 ai sensi dell'art. 67 c. 2 lett. c) per l'importo corrispondente alla RIA non più corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni 2018-2023;
- preso atto che il costo annuale della RIA del personale cessato nel corso del 2024, compresa la tredicesima mensilità, corrisponde ad € 2.396,68 che vanno ad aggiungersi ad € 82.189,19 (€ 20.810,00 del 2019, € 24.567,00 del 2020, € 10.649,21 del 2021, € 7.460,49 del 2022, € 11.802,42 del 2023, anno 2024 € 6.900,07) e che i relativi risparmi 2024 ammontano ad € 472,66;
- tenuto conto che il personale in servizio alla data del 31.12.2018 (esclusa la dirigenza), come da Conto Annuale 2019 (su anno 2018), era pari a 390 unità, e che quindi l'incremento stabile del Fondo, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. b) del CCNL 16.11.2022, ammonta a € 32.955,00;
- tenuto conto che non vi sono stati incrementi stabili di consistenza di personale e pertanto nulla è da indicare nel Fondo ai sensi dell'art. 79 c. 1 lett. c) del CCNL 16.11.2022;
- vista la definizione dell'importo del Fondo di cui all'art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022, relativo alle differenze tra gli incrementi a regime degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, ammontante ad € 98.210,45;
- visto che il c. 1-bis dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022 prevede che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”*;
- tenuto conto che, sulla base dell'art. 13 c. 1 del CCNL 16.11.2022, il nuovo sistema di classificazione professionale è entrato in vigore il primo giorno del quinto mese successivo alla data di sottoscrizione del CCNL 16.11.2022, quindi in data 01.04.2023;
- visto che l'importo delle differenze stipendiali - di cui all'art. 78 tra B3-B1 e tra D3-D1 - calcolate con riferimento all'onere per il personale inquadrato nei profili professionali delle categorie B e D con accesso rispettivamente alle posizioni economiche B3 e D3, in servizio



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

al 01.04.2023, nonché ai sensi delle indicazioni ARAN CFL175 e CFL 223 - è pari per l'anno 2024 a € 26.739,86;

- richiamata la determina n. 1457 de. 23.11.2023 con la quale si stabiliva di ridurre il Fondo risorse decentrate per € 40.000,00 da destinare, come stabilito con il CCI 2023 ai sensi dell'art. 7 c. 4 lett. u) del CCNL 16.11.2022, all'incremento delle risorse di cui all'art. 17 c. 6 del suddetto CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione;
- visto l'art. 79 c. 2 del CCNL 16.11.2022 che prevede che gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
 - a) *risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018;*
 - b) *un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
 - c) *risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;*
 - d) *delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999;*
- visto l'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 che prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziato ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”;*
- ricordato che, come previsto dall'art. 79 c. 4 del CCNL 16.11.2022, le risorse di cui al c. 2 lettere b) e c) possono essere stanziato nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale;
- visto altresì l'ultimo periodo dell'art. 80 c. 1 del CCNL 16.11.2022 che prevede che per il Fondo *“Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1*



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile.”;

- richiamata la delibera di Giunta n. 56 sopracitata con la quale si autorizza l'iscrizione delle seguenti risorse variabili nel Fondo risorse decentrate:
 - € 202.001,50 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022 relativo all'art. 67 c. 3 lett. b) del CCNL 21.05.2018, importo relativo alla quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98 (Piani di razionalizzazione della spesa);
 - € 472,66 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. a) CCNL 16.11.2022 relativo all'art. 67 c. 3 lett. d) del CCNL 21.05.2018, importo relativo alle frazioni di RIA del personale cessato nell'anno 2024;
 - € 140.357,00 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 16.11.2022, importo corrispondente all'1,2% del monte salari del 1997;
 - € 61.197,55 ai sensi dell'art. 79 c. 2 lett. d) CCNL 16.11.2022, residui del lavoro straordinario dell'anno 2024 di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999;
 - € 24.395,76 ai sensi dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022, importo corrispondente al 0,22% del monte salari 2018 pari a € 13.172.946,00 ($€ 13.172.946,00 * 0,22\% = € 28.980,48$) ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo del personale non dirigente e delle Retribuzioni di posizione e retribuzione di risultato;
 - € 68.400,03 ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 80 c. 1 del CCNL 16.11.2022 relativo a risorse residue di cui all'art. 79 c. 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;
- visto che con la medesima delibera di Giunta n. 56 si autorizza l'iscrizione dell'importo pari ad € 4.584,72 - ai sensi dell'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 – quale risorsa variabile al trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata qualificazione anno 2024 - costituito come previsto dall'art. 17 c. 1 CCNL 16.11.2022 dalla retribuzione di posizione e di risultato ed il cui finanziamento è a carico del bilancio dell'Ente;
- viste le disposizioni normative in vigore dal 2010 che hanno dettato vincoli al salario accessorio dei dipendenti e dei dirigenti e da ultimo l'art. 23 comma 2 del D. Lgs. 75 del 25.5.2017 che prevede che *"...a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato..."*;
- vista la Dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 21.5.2018 secondo la quale *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lettere a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti."*;
- visto l'art. 11 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018, convertito in Legge n. 12 dell'11 febbraio 2019, secondo il quale l'art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 non opera con riferimento



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

agli incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;

- visto l'art. 79 c. 6 del CCNL 16.11.2022 che cita *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.”*;
- richiamata la circolare MEF n. 16 del 15.06.2020 secondo la quale le economie del Fondo anno precedente, anche riferite allo straordinario, sono voci non rilevanti ai fini della misura del limite 2016;
- richiamato il parere ARAN prot. 4163 del 16.05.2024 con il quale si chiarisce che in merito alle risorse di cui all'art. 79 c. 1-bis del CCNL 16.11.2022 si applica lo stesso regime del c. 1 anche con riferimento alla “destinazione” come previsto all'art. 80 c. 1 dello stesso CCNL;
- richiamato altresì il parere MEF prot. 257831 del 18.12.2018 che riepiloga le tipologie di risorse finanziarie che si ritiene possano essere escluse dalle predette limitazioni;
- considerato che il limite Fondo risorse decentrate 2016 della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ammonta a € 3.336.757,00, come rivisto con propria determinazione n. 251 del 19.03.2020 ed il limite delle risorse del Trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di Elevata qualificazione ammonta a € 739.338,00;
- preso atto della decurtazione permanente per € 226.171,00, ai sensi dell'art. 1, comma 456 della L. 147/2013 relativa al personale cessato nelle ex Camere di Commercio nell'anno 2014, rispettivamente pari a € 224.095,00 per la ex Camera di Milano e ad € 2.076,00 per la ex Camera di Monza Brianza;
- vista la delibera di Consiglio camerale n. 14 del 16 dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo per l'anno 2025 che prevede – nella Relazione allegata al Bilancio – alla voce “Costo del Personale – Fondo del Personale” uno stanziamento pari ad € 3.950.000,00 e alla voce “Accantonamenti – Fondo oneri futuri” uno stanziamento pari ad € 431.860,00 per metà da destinare alle economie certificate del Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ai sensi dell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/11, rimodulando quindi lo stanziamento inizialmente previsto per la voce “Fondo del Personale non dirigente”;
- visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, reso nella seduta del 24 giugno 2025, relativo alla certificazione del Fondo Risorse decentrate del personale non dirigente e del trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione per l'anno 2025;
- sentito il Controllo di Gestione;
- sentito il Dirigente dell'Area Risorse e Patrimonio;



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

d e t e r m i n a

1) di definire, sulla base delle motivazioni sopra esposte, il Fondo delle Risorse decentrate 2025 per il personale non dirigente della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, come di seguito riportato:

Risorse Stabili

Articolo 79 CCNL 16.11.2022	1. La parte stabile del Fondo risorse decentrate è costituita annualmente dalle seguenti risorse:			
Articolo 79, c. 1 lett. a) del CCNL 16.11.2022	a) risorse di cui all'art. 67, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21.05.2018 (2016-2018)			
Articolo 67, comma 1	1. A decorrere dall'anno 2018 il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 (dettaglio sotto riportato)			€ 4.093.917,00
		Milano	Lodi	Monza
	CCNL 1.4.1999	5054	870	0
	art. 14 - comma 4	2.362.229	86.586	0
	art. 15 comma 1 - lett. a) b)	98.477	2.792	0
	c) f) g) h) i) j) l)	102.867	6.672	0
		15.494	1.549	0
		58.196	2.625	0
		53.456	0	0
	art. 15 comma 5 per effetti dotazioni organiche (solo ex Monza)			323.400
	CCNL 5.10.2001	130.934	6.744	11.016
	art. 4 comma 1	352.846	9.351	
	art. 4 comma 2 - RIA + € 20.060 x 2017			
	CCNL 22.1.2004	78.361	3.965	
	art. 32 - comma 1	63.194	3.197	
	art. 32 - comma 2	25.278		



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

	art. 32 - comma 7 CCNL 9.5.2006	58.554	3.481		
	art. 4 - comma 4 CCNL11.4.2008	70.484	4.775		
	art. 8 - comma 5 Dichiarazione congiunta n. 14 del CCNL 22/01/2004	128.630	2.780		
	Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. ex CCIAA Milano € 626.722 ex CCIAA Lodi € 28.310 ex CCIAA Monza € 59.028 tot. € 714.060				-€ 714.060,00
	Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7 del CCNL 22/1/2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità" (solo ex CCIAA Milano)				-€ 25.278,00
	IMPORTO UNICO CONSOLIDATO				€ 3.354.579,00
Articolo 67, comma 2 lettera A	a) di un importo, su base annua, pari a euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019 (1)				€ 35.610,00
Articolo 67, comma 2 lettera B	b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data (anno 2018 € 53.578 - anno 2019 € 7.377). (2)				€ 60.955,00
Articolo 67, comma 2 lettera C	c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno (R.I.A.); (anno 2019 €				€ 84.585,87



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

	20.810,00, anno 2020 € 24.567,00, anno 2021 € 10.649,21, anno 2022 € 7.460,49, anno 2023 € 11.802,42, anno 2024 € 6.900,07, anno 2025 € 2.396,68)	
Articolo 67, comma 2 lettera D	d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera E	e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, comma 793 e segg. delle legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera F	f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;	€ 0,00
Articolo 67, comma 2 lettera G	g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;	€ 0,00
Articolo 79, comma 1, lettera B CCNL 16.11.2022	b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorrere dal 01/01/2021 (3)	€ 32.955,00
Articolo 79, comma 1, lettera C CCNL 16.11.2022	c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;	€ 0,00



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

Articolo 79, comma 1, lettera D CCNL 16.11.2022	d) di un importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; (4)	€ 98.210,45
Articolo 79, comma 1-bis CCNL 16.11.2022	A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (1° aprile 2023) di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva alla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica B3. (Per il 2023 € 20.569,12 mesi aprile-dicembre e 13esima. Dal 2024 € 26.739,86) (5)	€ 26.739,86
Articolo 7, comma 4, lettera U CCNL 16.11.2022	l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato) del presente CCNL attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato degli incarichi di Elevata Qualificazione, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del Fondo di cui all'art. 79;	-€ 40.000,00
TOTALE RISORSE STABILI		€ 3.653.635,18

Risorse Variabili

Articolo 79, comma 2 CCNL 16.11.2022	2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:
Articolo 79, comma 2 lettera A	a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 21.05.2018 (2016-2018)



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

CCNL 16.11.2022		
Articolo 67, comma 3 lettera A	a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL 1/4/1999, come modificata dall'art. 4, comma 4 del CCNL 5/10/2001; (6)	€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera B	b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98; Piani di razionalizzazione della spesa (7)	€ 202.001,50
Articolo 67, comma 3 lettera C	c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (8)	€ 0,00
Articolo 67, comma 3 lettera D	d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. c), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;	€ 472,66
Articolo 79 comma 2 lettera B CCNL 16.11.2022	b) un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa; Monte salari 97 ex CCIAA Milano € 11.191.548 = € 134.299 Monte salari 97 ex CCIAA Lodi € 504.821 = € 6.058	€ 140.357,00
Articolo 79 comma 2 lettera C CCNL 16.11.2022	c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. Lgs. n. 219/2016;	€ 0,00
Articolo 79 comma 2 lettera D	d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.1999; (9)	€ 61.197,55



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

CCNL 16.11.2022		
Articolo 79 commi 3 e 5 CCNL 16.11.2022	3) in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento dei cui all'art. 17, comma 6. ...omissis... (MS 2018 € 13.172.946,00*0,22% = € 28.980,48 di cui € 24.395,76 al Fondo non dir. e € 4.584,72 alle ex PO); 5) Le quote...omissis... e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. ...omissis... (10)	€ 24.395,76
Articolo 80 comma 1 ultimo periodo CCNL 16.11.2022	Sono infine rese disponibili eventuali risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile. (11)	€ 68.400,03
TOTALE RISORSE VARIABILI		€ 496.824,50
TOTALE		€ 4.150.459,68
Legge 147 del 2013 art. 1 comma 456	Decurtazioni permanenti ex CCIAA Milano € 224.095 ex CCIAA Monza € 2.076	-€ 226.171,00
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL FONDO 2025 (a)		€ 3.924.288,68
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1+2 +3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11) *		b € 610.465,15
Fondo 2025 al netto delle voci escluse		c = a - b € 3.313.823,53



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

Limite consistenza Fondo 2016	d	€ 3.336.757,00
Differenza tra Fondo 2016 c.d. "tetto" ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017 e Fondo 2025 al netto delle voci escluse (€ 3.313.823,53 + € 40.000,00 - € 3.336.757,00)	e = c - d	-€ 17.066,53
Fondo 2025 al netto delle voci escluse (supera limite Fondo 2016)	c	€ 3.313.823,53
TOTALE FONDO 2025 (€ 3.313.823,53 + € 610.465,15 - € 17.066,53)	f = c + b - e	€ 3.907.222,15

* somme non utilizzate anno precedente (€ 61.197,55 risparmi straordinari e € 68.400,03 economie) ai sensi della Circolare MEF n. 16 del 15.06.2020, incrementi contrattuali relativi all'importo di € 83,20 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 ed al costo PEO storiche art. 67 c. 2 lettere a) e b) CCNL 21.05.2018 (€ 35.610,00 ed € 60.995,00), all'importo di € 84,50 per unità di personale in servizio al 31/12/2018 ed al costo PEO storiche art. 79 c. 1 lett. d) del CCNL 16.11.2022 (€ 32.955,00 ed € 98.210,45), l'importo riferito ai differenziali stipendiali tra cat. B3-B1 e cat. D3-D1 (€ 26.739,86) ai sensi della Dichiarazione Congiunta n. 5 CCNL 21.5.2018, dall'art. 79 c. 6 del CCNL 16.11.2022 e del D.L. 135/2018 convertito in L. 12/2019, l'importo di cui all'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2023 (€ 24.395,76) e risparmi Piani di Razionalizzazione (€ 202.001,50) ai sensi della Circolare MEF prot. n. 257831 del 18.12.2018.

- 2) di stabilire in € 3.907.222,15 il Fondo delle Risorse Decentrate 2025 per il personale non dirigente;
- 3) di riservarsi di quantificare definitivamente il Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente per l'anno 2025 con successivo atto a seguito dell'integrazione delle risorse, ai sensi:
 - dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022 per le risorse di cui all'art. 67 c. 3 lett. a) del CCNL 21.05.2018, derivanti dagli introiti relativi alle operazioni di assegnazione nei Concorsi a premio con le modalità previste dalla determinazione del Segretario generale n. 6 del 08.01.2018;
 - dell'art. 79 c. 2 lett. a) del CCNL 16.11.2022 per le risorse di cui all'art. 67 c. 3 lett. c) del CCNL 21.05.2018, derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, comprensive di incentivi funzioni tecniche ed eventuali introiti ISTAT incassati nel 2025;
- 4) di quantificare, per l'anno 2025, il trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione la cui imputazione è a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 17 c. 6 del CCNL 16.11.2022, per un importo pari a € 783.922,72:

VOCI	IMPORTO
Risorse ex PO a Bilancio	€ 739.338,00
Incremento art. 7 c. 4 lett. u) del CCNL 16.11.2022 (dal 2023)	€ 40.000,00
Totale risorse fisse EQ anno 2024	€ 779.338,00
Incremento art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 (1)	€ 4.584,72



Determina N. 920/2025 del 07/07/2025

Totale risorse Elevate Qualificazioni anno 2025	€ 783.922,72
Limite consistenza Fondo 2016	€ 739.338,00
Ammontare delle somme che non concorrono alla definizione del limite (1)*	€ 4.584,72
Differenza tra Limite 2016 c.d. "tetto" ex art. 23 c. 2 D.lgs. 75/2017 e Risorse EQ 2025 al netto delle voci escluse (€ 779.338,00 - € 40.000,00 - € 739.338,00)	€ 0,00
TOTALE RISORSE ELEVATE QUALIFICAZIONI ANNO 2025	€ 783.922,72

* importo di cui all'art. 79 c. 3 del CCNL 16.11.2022 (€ 4.584,72) al quale non si applica il limite art. 23 c. 2 del D. Lgs. 75/2017 come previsto dal c. 6 dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022.

- 5) di riservarsi di stabilire la quantificazione definitiva sia del Fondo delle risorse decentrate che del trattamento accessorio del personale titolare di un incarico di EQ – Elevata Qualificazione per l'anno 2025 con successivo atto, a seguito di disposizioni normative, evolutive del quadro delle norme sul Pubblico Impiego, nonché dei rinnovi contrattuali;
- 6) di imputare l'onere del punto 2)¹ a carico del Fondo delle Risorse Decentrate per il personale non dirigente, rimodulando lo stanziamento inizialmente previsto come descritto in premessa, e l'onere del punto 4)² a carico del Bilancio del corrente esercizio (voce di onere personale).

Il Segretario generale
(Elena Vasco)

Area Personale Innovazione e Sportelli
Responsabile del procedimento: L. Blasio

¹ 5000000030-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA

² 5000000010-000003S-001401-I-1C012COS-NA-B11-NA-NA